

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

Provincia di Trento

Piazza del Popolo, 9 - 38049 Altopiano della Vigolana
www.comune.vigolana.tn.it

Codice fiscale e Partita I.V.A. 02402000224

P.E.C.: comune@pec.comune.vigolana.tn.it (utilizzabile solo da altro indirizzo pec)

Area 1 Istituzionale e Risorse

Piazza del Popolo, 9 Altopiano della Vigolana

Tel. 0461 848812 Fax 0461 845002

Email: segreteria@comune.vigolana.tn.it

Altopiano della Vigolana, 23 ottobre 2023

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 03.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

DECRETO n. 5 dd. 23.10.2023

OGGETTO: Delega di funzioni gestionali al Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Alta Valsugana, dott. Luca Sattin.

IL SINDACO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Altopiano della Vigolana n. 69 del 30.12.2020 si rinnovò la convenzione di gestione associata e coordinata del Servizio di Polizia Locale con i Comuni di Levico Terme, Baselga di Pinè, Caldonazzo, Calceranica al Lago, Altopiano della Vigolana, Tenna, Palù del Fersina – in scadenza al 31.12.2020 e senza soluzione di continuità - fino al 31.12.2030;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 30.12.2020 si approvarono le modifiche al Regolamento speciale del Corpo di Polizia Locale Alta Valsugana;

Ricordato che con precedente decreto del Sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana n. 1 del 11.02.2022 erano state delegate al Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale Alta Valsugana Andrea Fontanari le seguenti funzioni gestionali:

- D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m. Nuovo Codice della Strada – artt. 6, 7, 9, 183, 188 – precisando che per quanto riguarda gli artt. 6 e 7 la competenza è relativa alle ordinanze che disciplinano la circolazione in occasione di manifestazioni di qualsiasi tipo; per quanto riguarda invece l'art. 9, comma 2, la competenza relativa al nulla osta per lo svolgimento di gare rimane in capo al Sindaco il quale potrà delegarle, di volta in volta, al Dirigente;
- L. 24.11.1981, n. 689 – artt. 17, 18 e 23;
- T.U.LL.PP. concernenti la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26.01.1987 n. 1-41/Lgs. e s.m. – art. 90;

- D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 – art. 192 – ordinanze di ripristino in seguito all'abbandono di rifiuti;
- D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 – art. 24 – ordinanze di sequestro mezzi pubblicitari abusivi;
- Art. 927 e 928 codice civile – oggetti smarriti.

Preso atto della comunicazione del Comune di Pergine Valsugana prot. n. 14292 del 19.10.2023 di richiesta di emissione di un decreto di delega di funzioni gestionali al nuovo Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dott. Luca Sattin;

Ritenuto necessario ora procedere alla formalizzazione di nuova delega al Comandante dott. Luca Sattin per il Comune Altopiano della Vigolana;

Richiamato l'art. 60 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige che attribuisce al Sindaco la competenza alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;

Vista l'attuale situazione organizzativa del Comune;

Ritenuto inoltre di delegare, in caso di assenza del Comandante, il Vicecomandante, così come previsto dall'art. 26 del Regolamento speciale del Corpo di Polizia municipale;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige Legge Regionali L.R. del 3 maggio 2018 n. 2;

DECRETA

1. Di delegare le funzioni di natura gestionale previste dalle sotto specificate norme di legge, con decorrenza immediata, al Comandante del Corpo di Polizia Municipale Alta Valsugana, dott. Luca Sattin:
 - D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 – art. 192 ordinanze di ripristino in seguito all'abbandono di rifiuti;
 - D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 – art. 24 – ordinanze sequestro mezzi pubblicitari abusivi;
 - D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m. Nuovo Codice della Strada – artt. 6, 7, 9, 183, 188, precisando che per quanto riguarda gli artt. 6 e 7 la competenza è relativa alle ordinanze che disciplinano la circolazione in occasione di manifestazioni di qualsiasi tipo; per quanto riguarda invece l'art. 9, comma 2, la competenza relativa al nulla osta per lo svolgimento di gare rimane in capo al Sindaco il quale potrà delegare, di volta in volta, il Comandante;
 - L. 24.11.1981, n. 689 – artt. 17, 18 e 23;
 - Artt. 927 e 928 codice civile – oggetti smarriti;
 - T.U.LL.PP. concernenti la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26.01.1987, n. 1-41/Legisl. e s.m. – art. 90.
2. Di delegare il Comandante alla rappresentanza e difesa del Commissariato del Governo nei procedimenti di impugnazione di sanzioni amministrative in sede

giurisdizionale e nelle opposizioni proposte ai sensi dell'art. 205 del Codice della Strada avverso ordinanze ingiunzione fondate su verbali elevati dal Comando, nonché all'esercizio di competenze attribuite al Sindaco da leggi statali, regionali e provinciali e non ricomprese nell'elenco sopra indicato, qualora i rispettivi atti abbiano natura gestionale;

3. Di dare atto che il Comandante, in quanto delegato delle funzioni di natura gestionale sopra individuate, dovrà attenersi, nell'esercizio delle funzioni delegate medesime, alle direttive che saranno impartite al medesimo e che, in sua assenza, le funzioni delegate saranno esercitate dal Vicecomandante, così come previsto dall'art. 14 del Regolamento comunale di organizzazione.
4. Di attribuire al Comandante le funzioni di Preposto al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.
5. Di inviare copia del presente atto all'interessato presso il Comune di Pergine Valsugana.
6. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo telematico.

Il Sindaco
dott. Paolo Zanlucchi
(firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).